

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1965</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDOTTI, QUARENGHI VITTORIA, MEZZOGIORNO,  
GIORDANO, TRABUCCHI, BROCCA, CASATI, AMALFI-  
TANO, SANTUZ, CORDER, CARELLI, FORNI**

*Presentata il 23 dicembre 1977*

### Ruolo degli ispettori tecnici della pubblica istruzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si tende ad eliminare alcune incongruenze derivanti da taluni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in merito alla funzione ispettiva tecnica prevista dalla legge 30 luglio 1973, n. 477.

La funzione ispettiva, nell'ordinamento preesistente alla legge n. 477, esisteva a livello periferico solo nella scuola elementare, nella figura dell'ispettore scolastico; mentre a livello centrale esisteva per tutti gli ordini di scuola nella figura dell'ispettore centrale.

Un primo riordinamento della funzione ispettiva riguardò il livello centrale, ed avvenne col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, il quale decreto del Presidente della Repubblica riduceva a 130 gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione precedentemente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in

numero di 244. La funzione ispettiva in generale ha però ricevuto un riordinamento globale e profondamente innovativo con la citata legge delega n. 477, che, nell'articolo 4, ne stabilisce appunto il riordinamento « nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale, e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima, intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione ». Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 417, nell'articolo 4, provvedeva, correttamente, secondo lo spirito della legge delega, a definire in maniera unitaria la funzione ispettiva come quella che concorre, secondo le direttive del Ministero, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. L'attività concreta di detta funzione, analiticamente ed unitariamente descritta dal terzo comma del medesimo articolo, viene svolta, come precisa poi il quarto comma, anche

come attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il ministro, i direttori generali, i capiservizio centrali, i sovrintendenti regionali e i provveditori agli studi. Si precisa infine nell'ultimo comma dello stesso articolo che il corpo ispettivo, unitariamente inteso, redige una relazione generale annuale sull'andamento dell'attività scolastica e dei servizi.

Il secondo comma del medesimo articolo 4 stabilisce due livelli per lo svolgimento dell'attività tecnico-ispettiva: a livello centrale operano gli ispettori tecnici centrali; a livello regionale o provinciale operano gli ispettori tecnici periferici. È su questa destinazione che incidono le incongruenze cui si tende ovviare con la presente proposta di legge. Una volta stabilita l'unicità della funzione dalla legge n. 477, sostanzialmente recepita e riaffermata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417, la distinzione tra il livello centrale e periferico può riguardare solo un aspetto dell'operatività tecnica, non può più essere riferita alla funzione (che rimane unitaria anche nella ricorrente tripartizione legislativa, che richiama sempre le funzioni « docente, direttive e ispettiva »). Essa, nella finalità e nella natura, rimane unica; nella esplicazione operativa può essere distinta a seconda del livello della struttura statale cui può fare riferimento, che può essere, per certi fini, il ministro, per altri fini un organo periferico della struttura scolastica. I diversi momenti, o aspetti peculiari della funzione, che conseguono dal collegamento con i diversi livelli della pubblica amministrazione e dalle istituzioni scolastiche, non devono però operare una distinzione strutturale in due ruoli separati con diversi stati giuridici, economici: quello degli ispettori tecnici periferici e quello degli ispettori tecnici centrali. Nell'operare tale distinzione il decreto del Presidente della Repubblica n. 417, oltre che recepire una distinzione legata alla situazione precedente e completamente superata dalla concezione totalmente rifondata della funzione tecnico ispettiva, ha disatteso, di fatto, anche la legge 28 ottobre 1970, n. 775 (che modifica la legge 8 marzo 1968, n. 249), la quale, all'articolo 17, secondo comma, così testualmente recita: « Dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli centrali e periferici della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe ». Non pare dubbio che il valore prescrittivo del principio enunciato dalla predetta nor-

ma di legge, abbia carattere generale per tutta la pubblica amministrazione, e non può non applicarsi nella fattispecie, in cui trattasi non di funzioni « analoghe » ma assolutamente identiche.

L'incongruenza assume ancor più netto rilievo se si considerano gli aspetti peculiari con cui lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417 salvaguarda le procedure di reclutamento del personale ispettivo, con gli articoli 37 e seguenti. Per accedere al ruolo degli ispettori tecnici periferici, infatti, il personale docente e dirigente dei vari ordini di scuola, deve superare tre prove scritte e una prova orale; l'ammissione all'orale è concessa solo ai candidati che superano le tre prove scritte con la media dei 36/45 (pari a 8/10) con non meno di 10,5/15 in ciascuna prova (cioè 7/10). La prova orale a sua volta, si intende superata solo con 20/25 (e cioè con 8/10). Raccordando questo meccanismo, oltremodo severo e selettivo, con i contenuti specifici delle singole prove d'esame, si evince chiaramente la volontà del legislatore di assicurare al corpo ispettivo una competenza tecnica di altissimo livello, adeguato cioè all'importanza della funzione ed al momento storico che la scuola e l'amministrazione stanno vivendo.

Salvaguardato il valore della composizione del corpo ispettivo, il passaggio dal ruolo degli ispettori tecnici periferici a quello degli ispettori tecnici centrali, è affidato poi a un concorso interno per titoli integrato da un colloquio, certamente meno significativo del precedente perché tiene conto sia dell'unicità della funzione, sia del fatto che l'accertamento rigoroso, a salvaguardia della massima capacità tecnica, è già avvenuto nella fase del concorso di immissione nella funzione.

L'attuale distinzione di qualifiche separate (periferico e centrale), non limitandosi ad individuare i livelli operativi ma attribuendo stati giuridici, e carriere, profondamente diversi, contrasta (come appare evidente) sia con lo spirito della legge n. 417 che con la lettera della citata legge n. 775. Si aggiunga che questa distinzione è realizzata in modo surrettizio, confuso e contraddittorio con l'articolo 124/417, che introduce di fatto una duplicità di stato giuridico e di trattamento economico in una legge, la n. 417, che invece già prevede costantemente, in osservanza della delega, la unicità di *status* tra periferici e centrali, tanto che di norma usa la dizione « ispettori tecnici »

senza altra indicazione e senza alcuna distinzione fra centrali e periferici.

Queste considerazioni assumono maggior evidenza se si tiene conto che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, delinea la figura del dirigente superiore con connotati tali che corrispondono perfettamente ai tratti costitutivi della funzione ispettiva unitaria delineata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

Nella sostanza, ad onta della severa qualificazione richiesta per l'accesso alla carriera, nessun beneficio economico deriva al direttore didattico o al preside che diventa ispettore tecnico periferico; al contrario, l'amministrazione deve loro attribuire uno o più scatti biennali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1079 (articolo 1, quinto comma), al solo fine di conservare loro il trattamento in godimento; quando invece un ispettore tecnico periferico diventa ispettore centrale, pur operando all'interno della stessa funzione, acquista il trattamento di dirigente superiore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. C'è evidente illogicità in tale situazione, oltre che lesione del principio dell'unicità della funzione.

Non par dubbio invece che l'unicità della funzione cui fa riscontro l'unicità di valore professionale richiesto e accertato, debbano comportare l'unicità di ruolo, di qualifica, di trattamento, così come è già prevista l'unicità di stato giuridico, anche se poi tale unicità è di fatto contraddetta dall'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417. In mancanza di questa determinazione, di fatto i migliori dirigenti di ogni ordine scolastico non concorrerebbero per il ruolo periferico che comporta preparazione profonda, senza vantaggi di carriera.

Non osta alla retta valutazione di questa proposta di legge la considerazione che, di fatto, oggi una parte del contingente degli ispettori tecnici periferici delle scuole materne ed elementari è ricoperta dagli ispettori provenienti dal disciolto ruolo degli ispettori scolastici: la maggior parte di questi ha infatti già superato ben tre prove scritte e due orali (due scritte e una orale a livello di concorso direttivo, una scritta e una orale a livello di concorso ispettivo) contro le tre scritte e l'una orale richiesta oggi ai docenti e dirigenti per accedere al ruolo degli ispettori tecnici periferici.

Con l'occasione dell'istituzione del ruolo unico dell'ispettore tecnico sembra opportuno prevedere, in via unica e transitoria, delle modalità di sollecita copertura di una parte dell'organico, che è totalmente scoperta per i contingenti della scuola media e superiore. Infatti si ravvisa la necessità di rendere operante una funzione particolarmente importante, sia per l'amministrazione scolastica che per la stessa scuola; mentre osta, alla possibilità di reperire rapidamente il personale ispettivo tecnico, la considerazione dei tempi lunghi richiesti sia per l'indizione del concorso ordinario che per l'espletamento delle prove.

Si propone così, per una sola volta, un concorso speciale, per titoli e colloquio, per una parte del contingente relativo ai vari gradi dell'ordine medio, riservato ai presidi dei corrispondenti gradi con tre anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo.

La misura del 50 per cento appare idonea a contemperare due distinte esigenze: quella di costituire una dotazione di personale sufficiente ad avviare una concreta azione tecnica nei settori oggi totalmente scoperti; e quella di garantire una sufficiente aliquota di posti all'accesso di quei docenti che, per capacità e merito, possono superare le prove previste per il concorso ordinario.

Se non fosse realizzata la costituzione di un ruolo unico ispettivo, un concorso speciale per titoli e colloquio al ruolo di ispettore tecnico centrale anziché a quello di ispettore tecnico periferico, costituirebbe una grave lesione delle norme vigenti e, traducendosi in un indubbio vantaggio per una categoria, introdurrebbe una ingiustificata difformità di trattamento nei confronti di quei direttori didattici che, divenuti ispettori scolastici, a seguito di regolare concorso per titoli ed esami, si trovano ora inquadri nel ruolo degli ispettori tecnici periferici.

Questa proposta di legge non comporta aumento di spesa perché sia i 130 posti di ispettore centrale, sia i 600 posti del ruolo di ispettore tecnico periferico hanno già la copertura nelle leggi che li hanno istituiti; i primi nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e gli altri nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 119.

Anzi la spesa diminuirà nella misura in cui gli ispettori centrali optino per il nuovo ispettorato tecnico unificato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

*(Istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici della pubblica istruzione).*

Per l'esercizio della funzione ispettiva, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici della Pubblica istruzione. Il ruolo comprende la dotazione organica prevista dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Le modalità di accesso sono quelle previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

Gli ispettori tecnici sono inquadrati nella qualifica di dirigenti superiori; nei loro confronti si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nel ruolo sono consentiti passaggi da una dotazione all'altra, analogamente a quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, secondo modalità da determinarsi con decreto ministeriale.

### ART. 2.

*(Dipendenza).*

Quale che sia l'ambito territoriale di operatività, gli Ispettori tecnici dipendono funzionalmente e amministrativamente dal Ministro della pubblica istruzione.

### ART. 3.

*(Prima attuazione).*

In primo attuazione, nel ruolo degli Ispettori tecnici sono inclusi gli attuali ispettori tecnici periferici, e, a domanda, gli attuali Ispettori centrali; gli altri ispettori centrali conservano *ad personam* l'attuale qualifica.

L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,

è abrogato. Il ruolo degli ispettori tecnici periferici e i posti di ispettore centrale di cui alla legge 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi.

Nel nuovo inquadramento, agli Ispettori tecnici attualmente in servizio, è assicurata comunque la conservazione del trattamento economico in godimento.

**ART. 4.**

*(Regolamento di attuazione).*

Il Ministro della pubblica istruzione emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, un regolamento di esecuzione che precisi le modalità di esercizio della funzione ispettiva.

**ART. 5.**

*(Concorso speciale  
a posti di ispettore tecnico).*

Sono indetti, per una sola volta, concorsi per titoli e colloquio, per il 50 per cento dei contingenti relativi alla scuola media e agli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, riservato ai presidi degli istituti e scuole di corrispondente grado e tipo, con tre anni di anzianità di effettivo servizio nel ruolo direttivo.

**ART. 6.**

*(Incompatibilità).*

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.